

**SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI**

# **Capitolato Speciale di Appalto**

**INDICE**

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 – SOPRALLUOGO AUTOMEZZI E AUTOPARCHI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 – CAUZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 - AVVALIMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO .....</b>	<b>11</b>
11.1 – Responsabile del procedimento.....	11
11.2 – Responsabile del servizio .....	11
<b>ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 16 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 18 – PENALITÀ .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 20 - SUBAPPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....</b>	<b>17</b>
21.1 Risoluzione.....	17
21.2 Recesso.....	18
<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE .....</b>	<b>18</b>

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio di tutti gli automezzi adibiti alla raccolta e allo smaltimento dei RSU, a qualunque titolo posseduti, e delle relative attrezzature appartenenti al parco veicolare dell'A.S.I.A. – NAPOLI SpA (d'ora in avanti denominata ASIA), indicati nell'Allegato "A".

Il servizio dovrà essere garantito con adeguate attrezzature ed impianti e con personale che per numero e qualifica dovrà essere adeguato per la regolare esecuzione del presente appalto.

## ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

L'appalto di cui al presente capitolato ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. Tale durata è commisurata al numero di lavaggi indicati nell'Allegato "C". L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

Nel caso in cui al termine dei 24 mesi (servizio base e opzione), l'importo a base di gara non fosse esaurito ASIA potrà richiedere l'espletamento del servizio di che trattati per ulteriori 6 mesi. **Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni ad esclusione dei festivi e avere inizio entro 7 giorni dalla stipula del contratto.**

## ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è pari a € 1.546.080,00 IVA esclusa di cui € 713.040,00 per il servizio base di 12 mesi, € 60.000,00 relativi ai servizi indicati nell'Allegato E (per i quali, vista la natura particolare delle prestazioni non è prevista una programmazione mensile), ed € 773.040,00 per l'opzione di cui al precedente art. 2.

## ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 461 del 28/09/2009 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06, a favore dell'impresa che avrà praticato il maggior ribasso sui listini prezzi di cui agli Allegati "D" ed "E".

L'ASIA aggiudicherà anche in presenza di almeno 2 offerte valide.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## **ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 167/DA/09 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato

recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno 2 (due) buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A" e BUSTA "B".

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 167/DA/09 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà, pena l'esclusione, contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2.;
- c) tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara;
- d) attestato di avvenuto sopralluogo di cui al successivo art. 6;
- e) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- f) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 7 del presente CSA;
- g) apposita dichiarazione resa mediante **Modello Quadro dei pericoli e dei rischi**;

La **Busta "B"**, recante la dicitura **"GARA N. 167/DA/08 – OFFERTA ECONOMICA"**.

Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**. L'impresa dovrà produrre dichiarazione del ribasso offerto da applicarsi al listino prezzi contenuto negli Allegati "D" ed "E" del presente CSA. Il ribasso dovrà essere indicato in percentuale, sia in cifre che in lettere, firmata dal titolare o dal legale rappresentante. La percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve contenere, **gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo del servizio** ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06. In particolare dovranno essere allegati **i prezzi unitari di ciascuna delle attività offerte** indicando in particolare i costi relativi alla sicurezza. A tale riguardo andrà altresì allegato il Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA". Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione del servizio;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

#### **ART. 6 – SOPRALLUOGO AUTOMEZZI E AUTOPARCHI**

Le imprese partecipanti alla gara sono obbligate, prima della presentazione dell'offerta, a prendere visione di un campione rappresentativo degli automezzi oggetto della presente gara nonché degli autoparchi presso cui gli automezzi sono rimessati, previo appuntamento con il Responsabile della Manutenzione dell'ASIA. Di tale avvenuto sopralluogo ASIA rilascerà apposito attestato. Tale attestato dovrà essere inserito, a pena di esclusione, nella Busta "A" Documentazione Amministrativa.

#### **ART. 7 – CAUZIONI**

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la **cauzione definitiva** qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 s.m.i. (24 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 15. L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare **l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara**, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli **eventi garantiti**;
- b) la clausola di **rinuncia** al beneficio della **preventiva escussione** del debitore principale;
- c) la clausola di **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a **semplice richiesta scritta** da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

## ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese che costituiranno l'ATI o il consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) e d) nonché III.2.2 lett. b) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera a) e III.2.3, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

## ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

## ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06.

Entro i termini indicati nella comunicazione **dell'aggiudicazione definitiva** l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) Elenco del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente CSA;
- e) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
  - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
  - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
  - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;

- (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
  - **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
  - certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- f) Le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. Il testo del protocollo di legalità è disponibile all'indirizzo <http://www.utgnapoli.it>. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
- g) Documenti attestanti la disponibilità delle stazioni di lavaggio di cui all'art.1 del Disciplinary Tecnico;
- h) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al Bando di gara. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara;

- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

## **ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO**

### **11.1 – Responsabile del procedimento**

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. P. Stanganelli la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

### **11.2 – Responsabile del servizio**

Gli Enti di ASIA di cui all'art. 2 del Disciplinare Tecnico saranno coordinati dal Responsabile del Servizio (RS) per conto di ASIA nella persona dell'Ing. G. Iodice. Gli enti di cui sopra provvederanno alla elaborazione di un programma periodico di lavaggio, che sarà tempestivamente comunicato all'impresa aggiudicataria nelle modalità di cui all'articolo successivo, e al rispetto del quale l'impresa aggiudicataria sarà obbligata.

L'impresa dovrà inoltre comunicare, all'atto dell'immissione nel servizio, al consegnatario ASIA, i nominativi dei dipendenti impiegati. In particolare al RS come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto.

Il RS avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Al RS è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RS, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 18.

## **ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio. L'impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell'appalto non saranno obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse da quelle di cui al presente CSA.

Il responsabile del servizio è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le operazioni di lavaggio nel pieno rispetto del programma periodico di lavaggio di cui all'articolo precedente. Il responsabile del servizio è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali il programma periodico di lavaggio non sia stato rispettato ed i correttivi eventualmente adottati. Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse reiterate violazioni del programma periodico di lavaggio e non ritenesse soddisfacenti i correttivi proposti dall'impresa aggiudicataria potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 cc. alla risoluzione contrattuale nelle modalità di cui al successivo art. 21

## **ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- Indicare l'indirizzo del domicilio-sede operativa all'atto della stipula del contratto; tale indirizzo potrà essere variato solo previa comunicazione ad ASIA;
- Trasmettere mensilmente all'ASIA al Consegretario dell'Appalto, la documentazione di cui all'art. 15;
- Segnalare ad horas, al Consegretario dell'appalto individuato da ASIA, ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;

- Presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio dell'ASIA indicato dal Consegnatario dell'appalto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

**Viene inoltre precisato che l'appaltatore si considera, all'atto dell'affidamento del servizio, a perfetta conoscenza del sito aziendale di Via L. Volpicella, 315 presso il quale dovrà eseguirsi la tipologia A di lavaggio per gli automezzi ivi rimessati.**

#### ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono regolamentate nell'allegato "Disciplinare Tecnico".

#### ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

I pagamenti saranno effettuati all'impresa appaltatrice a 60 giorni, fine mese, dietro presentazione di fattura, da emettersi a cadenza mensile. La stessa dovrà essere corredata di copia di attestazione, timbrata e firmata da un responsabile dell'Ente beneficiario ricompreso tra quelli di cui all'art.2 del Disciplinare Tecnico, di ogni singolo lavaggio eseguito. Nelle fatture dovranno essere indicati chiaramente l'Ente richiedente il servizio ed il riferimento al modello lav01 emesso da quest'ultimo. Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dei seguenti documenti:

- a) copia autentica del mod. DM/10 riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato;
- b) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento, riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
- c) ogni altra documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2008 n. 74 e sue eventuali successive modifiche.

**Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica, da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL.** I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali. **I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente**

**bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.** Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

#### **ART. 16 - REVISIONE PREZZI**

Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 2, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi della manutenzione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

#### **ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito

dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza. **Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.**

### ART. 18 – PENALITÀ

L'ASIA applicherà una penale giornaliera nelle seguenti ipotesi:

#### A) MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per ogni mancato lavaggio tempestivamente e formalmente richiesto da ASIA mediante l'utilizzo del citato modello lav01, oltre al mancato pagamento del corrispettivo per il servizio non reso, verrà comminata penale secondo il seguente prospetto:

TIPO LAVAGGIO	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 1	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 2	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 3	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 4	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 5	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 6	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 7
	PENALE APPLICATA Euro						
A	€ 6,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50			
B	€ 17,00	€ 14,50	€ 13,00	€ 13,00			
C	€ 22,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00			
D					€ 6,00	€ 3,00	€ 3,00
E					€ 7,50	€ 4,50	
F				€ 3,00	€ 3,00		

Le suddette penali verranno irrogate fermo restando il risarcimento del maggior danno per il caso in cui l'ASIA si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio o abbia dovuto sostituire a sue spese l'automezzo non tempestivamente consegnato.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, nonché dell'attribuzione del maggior danno, sarà considerato mancato svolgimento del servizio:

- La riconsegna degli automezzi in lavaggio posteriore alle ore 19,00 del giorno di presa in carico - nelle ipotesi di trasporto a carico dell'impresa aggiudicataria;

- La mancata disponibilità degli automezzi in lavaggio entro le ore 18,30 del giorno di presa in carico – nelle ipotesi di trasporto a carico dell'ASIA.

#### B) INESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il lavaggio del singolo automezzo non venga eseguito secondo gli allegati al presente CSA, l'impresa aggiudicataria è obbligata a eseguire nuovamente il lavaggio dell'automezzo medesimo in ottemperanza alle suddette specifiche. In tal caso comunque verranno comminate penali pari al 50% degli importi sopra indicati. Nel caso in cui l'impresa non dovesse procedere alla reiterazione del lavaggio, come sopra sancito, l'ASIA provvederà a far eseguire il lavaggio da terzi, con addebito delle spese all'impresa inadempiente.

L'ASIA qualora, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili di struttura delle proprie sedi, rilevi inadempimenti dell'impresa aggiudicataria, ne darà comunicazione, a mezzo fax, a firma del Consegnatario dell'Appalto, al responsabile del servizio. Questi potrà far pervenire nei successivi cinque giorni le proprie giustificazioni. Ove queste ultime non pervengano nel termine predetto ovvero non siano esaustive, l'ASIA procederà all'applicazione della penale decurtando dall'importo delle fatture ammesse a pagamento l'importo corrispondente alle penali comminate. In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza dell'impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo. Di contro, verificandosi, comunque, causa di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento dei lavori, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità sopra indicate, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. Nel caso in cui venissero comminate nell'arco di 6 mesi più di 10 penali ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.



ISO 9001 - Cert. n.285110



## ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) nelle ipotesi di cui ai precedenti artt. 12 e 18;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- e) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- f) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- h) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a

spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### **21.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

### **ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)  
Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentate dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: **Art. 1** (*Oggetto dell'appalto*); **Art. 2** (*Durata del contratto ...*); **Art. 4** (*Forma dell'...*); **Art. 6** (*Sopralluogo*); **Art. 7** (*Cauzioni*); **Art. 10** (*Obblighi derivanti dall'aggiudicazione*); **Art. 13** (*Obblighi dell'impresa ...*); **Art. 14** (*Modalità di esecuzione del servizio*); **Art. 16** (*Revisione dei prezzi*); **Art. 17** (*Rischi...*); **Art. 18** (*Penalità*); **Art. 21** (*Risoluzione e recesso*); **Art. 22** (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa  
(mandataria, se costituita in ATI)

---

(In caso di costituzione in ATI)  
Il legale rappresentante  
dell'impresa mandante

---



ISO 9001 - Cert. n.285110

